

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 478

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Parere ai sensi degli articoli 15 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 maggio 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D297/12


Roma, 9 maggio 2012

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012.

Con i migliori saluti.


Prof. Dino Pietro Giarda

47
5020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Introduzione

La crisi finanziaria del 2007-2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione coerente del diritto dell'Unione e fiducia tra le autorità nazionali competenti.

In varie risoluzioni pubblicate durante la crisi finanziaria, il Parlamento europeo ha esortato ad adottare un sistema di vigilanza europeo più integrato, al fine di assicurare reali condizioni di parità per tutti gli attori a livello dell'Unione e accrescere l'integrazione dei mercati finanziari nell'Unione.

Nel novembre 2008, la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti presieduto da Jacques de Larosière di formulare delle raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi di vigilanza europei al fine di proteggere i cittadini in modo più efficace e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario.

Nella relazione finale (febbraio 2009) il gruppo di esperti ha raccomandato riforme di ampia portata della struttura della vigilanza del settore finanziario dell'Unione, al fine di ridurre il rischio e la gravità di crisi finanziarie future.

La "relazione de Larosière" ha inoltre consigliato di creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziarie (SEVIF), comprendente tre autorità europee di vigilanza (AEV), una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, e ha raccomandato l'istituzione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico.

Il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha fatto propri i contenuti della relazione de Larosière e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il SEVIF potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi.

Nel settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte dei tre regolamenti istitutivi del SEVIF, che creano altresì le tre AEV.

Affinché il sistema così delineato possa contribuire ad un funzionamento più efficace del mercato interno, occorre che l'istituzione delle tre AEV sia accompagnata dall'elaborazione di un corpus unico di norme che garantisca un'armonizzazione coerente e l'applicazione uniforme.

Le finalità della direttiva

La direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 (di seguito "direttiva"), interviene in alcuni settori della disciplina comunitaria rientranti



nell'ambito di attività delle tre Autorità europee di vigilanza (AEV) che compongono, assieme al Comitato congiunto e al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (SEVIF).

In sintesi, la direttiva intende conseguire i seguenti obiettivi:

1. migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, efficace e coerente della regolamentazione e della vigilanza prudenziale;
2. proteggere i depositanti, gli investitori e i beneficiari, e in tal modo le imprese e i consumatori;
3. tutelare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari;
4. mantenere la stabilità e la sostenibilità del sistema finanziario;
5. preservare l'economia reale;
6. salvaguardare le finanze pubbliche;
7. rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza.

I contenuti della direttiva

I regolamenti istitutivi del SEVIF, oltre a creare le tre AEV, dispongono che, nei settori specificamente stabiliti nella pertinente normativa, le AEV possono elaborare progetti di norme tecniche da presentare alla Commissione per l'adozione mediante atti delegati o di esecuzione (decisioni o regolamenti).

La direttiva individua una prima serie di tali settori, senza ostare all'inclusione di altri settori in futuro. La scelta dei settori da sottoporre a norme tecniche ha come scopo quello di creare un corpus unico di norme armonizzate, senza complicare indebitamente la regolamentazione e l'applicazione, e fatte salve le competenze attribuite agli Stati membri dal diritto dell'Unione.

I progetti di norme tecniche elaborati dalle AEV sono sottoposti alla Commissione entro tre anni dall'istituzione delle AEV. Entro il 1° gennaio 2014 la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla presentazione da parte delle AEV di progetti di norme tecniche previsti dalla direttiva e formulare proposte appropriate.

I regolamenti istitutivi del SEVIF prevedono, inoltre, un meccanismo di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali competenti. Tuttavia è necessario che la normativa di settore specifichi i casi in cui tale meccanismo possa essere applicato. La direttiva individua una prima serie di tali casi senza pregiudicare l'inclusione di altri casi in futuro.

La procedura vincolante per la composizione delle controversie è intesa a trovare una soluzione nei casi in cui le autorità nazionali competenti non possano risolvere tra di loro problemi procedurali o di merito legati all'osservanza degli atti giuridici dell'Unione.



La direttiva individua le situazioni in cui è necessario risolvere una questione, procedurale o di merito, di conformità al diritto dell'Unione, che le autorità nazionali competenti non siano in grado di risolvere da sole. In una siffatta situazione, una delle autorità nazionali competenti interessate può sottoporre il problema alla propria Autorità europea di vigilanza. Quest'ultima agisce secondo il proprio regolamento istitutivo e la direttiva. L'Autorità europea di vigilanza interessata può prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione e assicurare la conformità al diritto dell'Unione, con effetti vincolanti per le autorità coinvolte. Nei casi in cui il pertinente atto giuridico dell'Unione conferisca un potere discrezionale agli Stati membri, le decisioni adottate da un'Autorità europea di vigilanza non si sostituiscono all'esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità competenti, conformemente al diritto dell'Unione.

Per assicurare una transizione regolare alle nuove AEV dei compiti attualmente svolti dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, dal comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, nella normativa in materia occorre sostituire i riferimenti a tali comitati con le rispettive Autorità europee di vigilanza:

1. Autorità bancaria europea (ABE);
2. Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali (AEAP);
3. Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM).

La nuova architettura di vigilanza creata dal SEVIF richiede che le autorità nazionali competenti collaborino strettamente con le AEV. Pertanto le modifiche alla pertinente normativa devono assicurare che non vi siano ostacoli giuridici agli obblighi di scambio di informazioni imposti dai regolamenti istitutivi delle AEV.

Le informazioni trasmesse a o scambiate fra le autorità competenti e le AEV o il CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico) sono coperte dall'obbligo del segreto professionale, cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.

I regolamenti istitutivi delle AEV dispongono, tra l'altro, che queste possono stabilire contatti con le autorità di vigilanza di paesi terzi e contribuire all'elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza nei paesi terzi.

A tal fine la direttiva modifica la direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (direttiva MiFID), e la direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso e all'esercizio della funzione creditizia, per consentire alle AEV di concludere accordi di cooperazione con paesi terzi e scambiare informazioni quando i paesi terzi sono in grado di assicurare la protezione del segreto professionale.

Il legislatore comunitario ritiene che la disponibilità di un elenco consolidato per ogni categoria di istituti finanziari nell'Unione, la cui tenuta è attualmente compito esclusivo di ogni autorità nazionale competente, possa migliorare la trasparenza e sia più appropriata nel contesto del mercato unico finanziario.



Pertanto la direttiva attribuisce alle AEV il compito di redigere, pubblicare e aggiornare regolarmente gli elenchi di tutti gli operatori finanziari dell'Unione. In particolare tali elenchi riguardano:

1. l'elenco delle autorizzazioni di enti creditizi concesse dalle autorità nazionali competenti, a cura dell'ABE;
2. l'elenco di tutte le imprese di investimento, a cura dell'AESFEM;
3. l'elenco dei mercati regolamentati, a cura dell'AESFEM;
4. l'elenco dei prospetti approvati, a cura dell'AESFEM.

Nel settore creditizio il legislatore comunitario ritiene che un corpus unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato interno possa assicurare un'adeguata armonizzazione dei criteri e della metodologia applicati dalle autorità competenti per valutare i rischi degli istituti di credito.

La direttiva prevede, infatti, che l'ABE possa elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia in base alla quale le autorità competenti autorizzano gli enti creditizi a utilizzare modelli interni nella valutazione dei rischi, al fine di assicurare la qualità e la solidità di tali metodi e la coerenza dell'esame da parte delle autorità competenti.

Attuazione della direttiva

Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva, gli Stati membri, **entro il 31 dicembre 2011**, mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al contenuto della stessa.

Per dare attuazione alla direttiva 2010/78/UE è opportuno introdurre nelle normative nazionali di settore una serie di modifiche aventi ad oggetto il coordinamento delle attività delle autorità nazionali di vigilanza sul settore finanziario con quelle delle autorità omologhe degli altri Stati membri dell'UE e delle Autorità europee di vigilanza, nonché la valutazione degli effetti dell'azione di vigilanza con riguardo all'intera area UE.

Delega legislativa

La delega legislativa è contenuta nella legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), pubblicata nella G.U. n. 1 del 2 gennaio 2012.

I principi e i criteri direttivi della delega, che dev'essere esercitata **entro quattro mesi (17 maggio 2012) dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria (17 gennaio 2012)**, sono contenuti nell'art. 15, comma 1, e prevedono di:

- a) tenere conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea e dell'istituzione e dei poteri delle Autorità di vigilanza europee, del Comitato congiunto delle tre Autorità, nonché del Comitato europeo per il rischio sistemico;



- b) prevedere che le autorità nazionali competenti possano, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con le autorità competenti degli altri Stati membri e con il Comitato europeo per il rischio sistemico e adempiano agli obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti dalle stesse disposizioni dell'Unione europea;
- c) prevedere che le autorità nazionali competenti tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza;
- d) tenere conto dei regolamenti UE che stabiliscono le circostanze in cui le Autorità di vigilanza europee possono presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata e motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorità nazionali competenti;
- e) tenere conto delle disposizioni dell'Unione europea che prevedono la possibilità di delega di compiti tra le autorità nazionali competenti e tra le stesse e le Autorità di vigilanza europee;
- f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
- g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinché le autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le Autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.

Dall'attuazione delle previsioni di cui sopra non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti contenuti nella delega con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (art. 15, comma 2).

Lo schema di decreto

Lo schema di decreto legislativo è composto di 8 articoli. Nell'elaborazione del testo il Ministero si è confrontato con le Autorità nazionali (Banca d'Italia, Consob, Isvap e Covip) interessate dal provvedimento e, in particolare, si è avvalso della collaborazione della Banca d'Italia per gli articoli 1, 2, 3, 4 e 7, della Consob per l'articolo 2, dell'ISVAP per gli articoli 4 e 5 e della COVIP per l'articolo 6.

Le norme sono state redatte nel rispetto del principio di invarianza della spesa.

Lo schema di decreto rispetta la disposizione contenuta nell'art. 14, comma 24-bis, della legge 28 novembre 2005, n. 246, introdotto dall'art. 15, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), secondo cui "gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il



mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse”.

La linea metodologica seguita nella redazione del testo si basa sui seguenti principi:

- **introduzione nella normativa vigente delle modifiche strettamente necessarie al recepimento della direttiva e in linea con la terminologia adoperata dal legislatore europeo;**
- **aderenza stretta alla legge delega, quindi senza introduzione di sanzioni o altre disposizioni non previste dalla direttiva e dalla delega;**
- **utilizzo nei diversi testi normativi di una terminologia uniforme alla versione italiana della normativa UE, quindi acronimi in italiano, definizioni in italiano.**
- **laddove possibile, e nel rispetto delle diversità presenti in ciascun testo normativo vigente, utilizzo della formulazione della norma più lineare e uniforme (ad es. il SEVIF è definito nello stesso modo in tutti i testi)**

Si illustra, di seguito, il contenuto delle norme introdotte nello schema di decreto legislativo.

Articolo 1 : *Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo apporta modifiche al T.U.B.

Nel comma 1 dell'articolo 1 del T.U.B. è inserita la lettera *h-bis*) per incorporarvi la definizione di Sistema europeo di vigilanza finanziaria (“SEVIF”) con l'elencazione della sua composizione. La definizione ricalca quella fornita dall'art. 2 dei Regolamenti istitutivi delle tre Autorità di vigilanza europee.

La modifica dell'art. 4, comma 3, del T.U.B. è necessaria per adeguare il disposto della norma alla novella recata con la Legge sul Risparmio, L. 28-12-2005 n. 262, che all'art. 19, comma 6, prevede che gli atti precedentemente emanati dal governatore siano ora di competenza del direttorio. Tale disposizione statuisce, infatti, che:

“La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore. La disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali”.

L'art. 6 del T.U.B. è pressoché interamente modificato per dare conto del nuovo contesto in cui si troveranno a operare le autorità creditizie, in particolare la Banca d'Italia; in questo articolo si concentrano gli interventi più significativi resi necessari dal nuovo assetto della vigilanza europea.



Non è necessario modificare la prima parte del comma 1 per tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e di regolamentazione (*Binding Technical Standards*, BTS), in quanto l'attuale formulazione impone di applicare i regolamenti e le decisioni dell'UE e, pertanto, già consente di includere i BTS senza menzionarli esplicitamente, essendo questi formalmente adottati con regolamento dalla Commissione UE.

Il comma 2 dell'art. 6 del T.U.B. recepisce gli obblighi informativi nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF. In considerazione della molteplicità di tali obblighi, al puntuale recepimento delle singole fattispecie si è preferito un riferimento generale a tutti gli obblighi di comunicazione nei confronti delle Istituzioni che compongono il Sistema europeo di vigilanza finanziaria. Nel medesimo contesto si è inserito un riferimento agli obblighi informativi nei confronti di altre autorità e istituzioni indicate dalla disciplina europea.

Il comma 3 dell'articolo 6 enuncia la partecipazione della Banca d'Italia alle attività del SEVIF e stabilisce espressamente che la Banca d'Italia tenga conto, in tale contesto, della convergenza e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

Il comma 4 introduce nel TUB il meccanismo della ripartizione di compiti e la delega di funzioni tra autorità, giuridicamente sancito nel regolamento istitutivo dell'ABE e considerato un utile strumento per prevenire la duplicazione di compiti di vigilanza e per promuovere la cooperazione. Sempre nell'ambito del comma 5 si è poi provveduto a dare esplicito riconoscimento al meccanismo della c.d. *binding mediation*.

Il comma 6 dell'art. 7 T.U.B. è modificato per estendere a tutte le autorità e soggetti che fanno parte del SEVIF l'ambito della collaborazione ora prevista con riferimento alle sole autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

Nel comma 2-bis dell'art. 53 T.U.B. la procedura per l'adozione di una decisione in materia di autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi da parte di banche sottoposte alla vigilanza consolidata dell'autorità di un altro Stato membro è stata integrata con la possibilità per le autorità di vigilanza nazionali di avvalersi della *binding mediation* dell'ABE. Lo stesso deve dirsi delle modifiche apportate all'art. 2-bis dell'art. 67 T.U.B.

L'art. 69 comma 1-ter estende esplicitamente il novero dei destinatari ai quali la Banca d'Italia deve dare tempestiva comunicazione delle situazioni di emergenza potenzialmente lesive della liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato membro che dovesse ravvisare nell'esercizio della vigilanza consolidata: accanto al MEF vengono infatti menzionate l'ABE e il CERS. L'obbligo per le autorità creditizie di tenere conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri interessati (cfr. raccomandazioni formulate dal Consiglio dell'Unione il 14 maggio 2008) era già stato introdotto nel comma 1-quinquies dell'art. 69 T.U.B in sede di recepimento della direttiva 2009/111/CE (cd. CRD2).

Nell'art. 79, anziché introdurre un richiamo anche all'ABE e il CERS, come richiesto dalla nuova disciplina europea, si è preferito eliminare la frase finale dell'articolo che imponeva la comunicazione all'autorità *home* delle misure cautelative adottate nei



confronti di banche comunitarie operanti in Italia. Gli obblighi di informativa nei confronti delle nuove Istituzioni europee, al pari di quelli previsti nei confronti delle altre autorità di vigilanza nazionali, sono in ogni caso coperti dall'introduzione della clausola generale ex art. 6 comma 2.

Articolo 2 : Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo apporta modifiche al TUF.

Nel comma 1 dell'articolo 1 del T.U.F. è inserita la lettera *d-bis*) per incorporarvi la definizione di Sistema europeo di vigilanza finanziaria ("SEVIF") con l'elencazione della sua composizione. La definizione ricalca quella fornita dall'art. 2 dei Regolamenti istitutivi delle tre Autorità di vigilanza europee.

L'art. 2 del T.U.F. è pressoché interamente modificato per dare conto del nuovo contesto in cui si troveranno a operare il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob; in questo articolo si concentrano gli interventi più significativi resi necessari dal nuovo assetto della vigilanza europea.

Non è necessario modificare la prima parte del comma 1 per tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e di regolamentazione (*Binding Technical Standards, BTS*), in quanto l'attuale formulazione impone di applicare i regolamenti e le decisioni dell'UE e, pertanto, già consente di includere i BTS senza menzionarli esplicitamente, essendo questi formalmente adottati con regolamento dalla Commissione UE.

Il comma 2 enuncia la partecipazione della Banca d'Italia e della Consob al SEVIF e alle attività che esso svolge. Il medesimo comma stabilisce espressamente che la Banca d'Italia e la Consob tengano conto, in tale contesto, della convergenza e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

Il comma 3 prevede l'obbligo per la Banca d'Italia e la Consob di tenere conto, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri interessati.

Il comma 2 dell'art. 4 del T.U.F. è modificato per estendere a tutte le autorità e comitati che fanno parte del SEVIF l'ambito della collaborazione ora prevista con riferimento alle sole autorità competenti dell'Unione europea e ai singoli Stati membri. Il comma 2 recepisce inoltre gli obblighi informativi nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalla disciplina europea. In considerazione della molteplicità di tali obblighi, al puntuale recepimento delle singole fattispecie si è preferito un riferimento generale a tutti gli obblighi di comunicazione nei confronti delle istituzioni europee e delle autorità e comitati che compongono il Sistema europeo di vigilanza finanziaria.

Il comma *2-bis* dell'art. 4 introduce nel T.U.F. il meccanismo della ripartizione di compiti tra autorità, giuridicamente sancito nel regolamento istitutivo dell'AESFEM e considerato un utile strumento per prevenire la duplicazione di compiti di vigilanza e per promuovere la cooperazione. Sempre il comma *2-bis* provvede a dare esplicito riconoscimento al meccanismo della c.d. *binding mediation*.



Articolo 3: Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo apporta modifiche alla disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli (c.d. *settlement finality*).

Nell'art. 1 comma 1 del D.lgs. 210/2001 sono inserite le lettere *c-bis*) e *c-ter*) per incorporarvi le nuove definizioni dell'Autorità di europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ed è stata modificata la lettera r), numero 3), per recepire gli obblighi di notifica dei sistemi designati nei confronti dell'AESFEM.

L'art. 3 comma 6 del D.lgs. 210/2001 è modificato per recepire gli obblighi informativi nei confronti dell'AESFEM e del CERS relativi all'apertura di una procedura di insolvenza in Italia.

L'art. 10 comma 3 del D.lgs. 210/2001 è modificato per recepire gli obblighi di notifica dei sistemi designati nei confronti dell'AESFEM.

E' inserito un nuovo articolo *11-bis* al D.lgs. 210/2001 per recepire gli obblighi collaborativi e informativi nei confronti dell'AESFEM previsti dal Regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 4: Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo apporta modifiche alla disciplina dei conglomerati finanziari.

Nell'articolo 1 del D.lgs. 142/2005 è inserita la lettera *ff-bis*) per incorporarvi la definizione di Sistema europeo di vigilanza finanziaria ("SEVIF") con l'elencazione della sua composizione. La definizione ricalca quella fornita dall'art. 2 dei Regolamenti istitutivi delle tre Autorità di vigilanza europee.

Nel comma 4 dell'art. 5 l'obbligo di informare la Commissione europea dell'individuazione di un conglomerato finanziario e della designazione del coordinatore è sostituito con il riferimento al comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee, nei cui confronti, per effetto della direttiva Omnibus, tale obbligo va oggi assolto.

Il comma 1 dell'articolo 6 è modificato per introdurre l'obbligo, stabilito dalla direttiva Omnibus a carico delle autorità competenti per la vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, di cooperare con il comitato congiunto e di fornirgli tutte le informazioni di cui possa aver bisogno per l'espletamento dei suoi compiti.

Il comma 8 del medesimo art. 6 è modificato per recepire la facoltà per le autorità competenti di scambiare informazioni con il CERS.

Il comma 9 è invece modificato per inserire la possibilità per i destinatari della vigilanza supplementare di scambiarsi informazioni reciprocamente, oltre che con le tre Autorità europee e con il comitato congiunto.



Al comma 2 dell'articolo 10 è inserita una lettera *c-bis*) per integrare le procedure di gestione del rischio che le imprese regolamentate facenti parte di un conglomerato devono porre in essere. Come previsto dalla direttiva Omnibus, la lettera d) richiede che tali imprese abbiano concluso accordi per contribuire e sviluppare, ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi. Si è inserito anche un riferimento all'obbligo di aggiornare regolarmente tali accordi.

Al comma 3 dell'art. 15 è introdotto l'obbligo di tenere conto degli orientamenti emanati dal comitato congiunto nella valutazione di equivalenza della vigilanza a cui sono sottoposte le imprese regolamentate extra-UE. Nel medesimo comma è inoltre inserita la facoltà di ricorrere al meccanismo della *c.d. binding mediation*.

Articolo 5 : Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

L'articolo 5 del decreto legislativo apporta modifiche al Codice delle assicurazioni private.

Il comma 1 introduce nell'articolo 1 del Codice delle assicurazioni private la lettera *g-bis*), che reca la definizione del nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e delle parti che lo compongono: le Autorità di vigilanza europee (ABE, AEAP e ABEFEM), il Comitato congiunto, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).

Il comma 2 modifica l'articolo 5 del Codice delle assicurazioni private che disciplina le funzioni di vigilanza dell'ISVAP, al fine di realizzare l'integrazione del sistema di vigilanza assicurativo italiano nel nuovo assetto europeo di vigilanza finanziaria. In questa prospettiva è stato previsto che l'ISVAP partecipi alle attività del SEVIF e tenga conto, in tale contesto, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza.

Inoltre, è stato recepito quanto condiviso dagli Stati membri in sede di approvazione delle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea del 14 maggio 2008, prevedendo che l'ISVAP, in situazioni di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tenga in considerazione le ripercussioni della sua azione sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri.

Il comma 3 apporta modifiche all'articolo 8 del Codice delle assicurazioni private in tema di conformità dell'attività di vigilanza alle disposizioni dell'Unione Europea.

Non è stata ravvisata la necessità di modificare il primo comma dell'art. 8, inserendo l'esplicito riferimento alle norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che la Commissione può emanare, ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010, in quanto l'attuale formulazione che impone di applicare i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea, già consente, senza necessità di un'esplicita menzione, di ritenere inclusi in tali atti anche i *Binding Technical Standards*, essendo questi formalmente adottati con regolamento o decisione della Commissione.

Il comma 4 introduce alcune modifiche all'articolo 10 del Codice delle assicurazioni private, recante norme in tema di segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità, al fine di accrescere il coordinamento della vigilanza in ambito europeo. In particolare, sono previsti scambi di informazioni e obblighi di comunicazione con le nuove Autorità di vigilanza e Comitati europei ed è altresì riaffermato quanto previsto dal regolamento



(UE) n. 1094/2010, istitutivo dell'AEAP, in merito alla possibilità per l'ISVAP, anche attraverso accordi, di delegare compiti all'AEAP e alle autorità del settore assicurativo degli altri Stati membri, nonché di ricorrere all'AEAP per avvalersi della *binding mediation*.

Articolo 6: Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252

L'articolo 6 del decreto legislativo apporta modifiche alla Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Il comma 1 introduce nell'articolo 1, comma 3 del decreto n. 252/2005, la nuova lettera *c-bis*, recante la definizione del SEVIF, il nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria, e delle autorità e comitati che lo compongono.

Il comma 2 modifica l'art. 15-*bis* del decreto n. 252/2005, che disciplina l'operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane, introducendo il compito, per la COVIP, di informare tempestivamente l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali circa il rilascio ai fondi pensione italiani dell'autorizzazione all'operatività transfrontaliera. La modifica tiene conto della nuova formulazione dell'art. 9, comma 5 della Direttiva 2003/41/CE, come modificata dalla Direttiva 2010/78/UE.

Il comma 3 apporta modifiche all'art. 15-*ter* del decreto n. 252/2005, disciplinante l'operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie, introducendo il nuovo comma 6-*bis*. La norma prevede il compito della COVIP di comunicare all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, le norme in materia di trasparenza e di limiti all'investimento che si applicano ai fondi pensione comunitari operanti in Italia. La modifica tiene conto della nuova formulazione dell'art. 20, comma 11 della Direttiva 2003/41/CE, come modificata dalla Direttiva 2010/78/UE.

Il comma 4 modifica, riformulandolo integralmente, l'art. 15-*quater* del decreto n. 252/2005, in modo da accorpate in un unico articolo le previsioni in tema di segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità, già previste in altre parti del decreto legislativo, e di meglio specificare le forme di collaborazione con le Autorità di vigilanza comunitarie.

Il nuovo comma 1 dell'art. 15-*quater* riprende una parte della disposizione già contenuta nell'art. 19, comma 5, secondo periodo del decreto n. 252/2005.

Il nuovo comma 1-*bis* riprende la disposizione già contenuta nell'art. 19, comma 5, quarto periodo del decreto n. 252/2005.

Il nuovo comma 1-*ter* riprende una parte della disposizione già contenuta nell'art. 19, comma 5, secondo periodo del decreto n. 252/2005.

Il nuovo comma 1-*quater* esplicita nell'ambito del decreto n. 252/2005 gli obblighi di collaborazione tra la COVIP e le altre Autorità italiane di vigilanza.



Il nuovo comma 1-*quinquies* riprende la disposizione in precedenza contenuta nell'art. 19, comma 6 del decreto n.252/2005, precisando che accordi di collaborazione possono intervenire tra la COVIP e le Autorità, anche straniere, preposte alla vigilanza dei soggetti gestori delle risorse dei fondi pensione e delle banche depositarie.

Il nuovo comma 1-*sexies* riprende la disposizione in precedenza contenuta nell'art. 15-*quater* comma 1 del decreto n. 252/2005, ampliando il novero dei soggetti con i quali la COVIP può scambiare informazioni, in particolare includendo le autorità e i comitati che compongono il Sistema europeo di vigilanza finanziaria.

Il nuovo comma 1-*septies* disciplina il potere della COVIP di sottoscrivere accordi di collaborazione con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con le altre Autorità degli Stati membri, prevedendo anche la delega di compiti e la possibilità di ricorso alla mediazione vincolante, come previsto dal regolamento (UE) n. 1094/2010, istitutivo della predetta Autorità europea.

Il comma 5 introduce l'art. 18-*bis* rubricato "Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF".

Il nuovo articolo, al comma 1, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e la COVIP esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con la disciplina europea; esplicita altresì che COVIP si conforma agli atti direttamente applicabili dell'Unione europea e provvede in merito alle raccomandazioni concernenti le materie di propria competenza.

Al comma 2, in adesione ai principi della delega, si prevede l'integrazione della COVIP nel nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria.

Il comma 6, alla lettera a) apporta modifiche all'art. 19 del decreto n. 252/2005, riguardante i compiti della COVIP, introducendo il nuovo comma 1-*bis* diretto a dare specifica attuazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lett. a) e dall'art.14, comma 4 ultimo periodo della Direttiva 2003/41/CE, come modificati dalla Direttiva 2010/78/UE.

Con la lettera b) è riformulato il comma 5, tenendo conto che le previsioni in precedenza ivi contenute sono state spostate, per ragioni di uniformità, nell'art. 15-*quater* del decreto legislativo n.252/2005.

La lettera c) sostituisce il comma 6 che recepisce quanto condiviso dagli Stati membri in sede di approvazione delle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea del 14 maggio 2008, prevedendo che la COVIP tenga in considerazione le ripercussioni della sua azione di vigilanza sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri.

La lettera d) introduce il nuovo comma 7-*bis*), nel quale viene inserita una previsione in precedenza già contenuta nell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n.252/2005.

Articolo 7: Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

L'articolo 7 del decreto legislativo apporta modifiche alla disciplina antiriciclaggio.



Nel comma 1 dell'articolo 1 del D.lgs. n. 231/2007 è inserita la lettera *g-bis*) per incorporarvi la definizione di Autorità di vigilanza europee.

Il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 7 del D.lgs. n. 231/2007 prevede l'obbligo per le autorità di settore di cooperare con le Autorità europee di vigilanza e di fornire loro tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti.

Articolo 8: Disposizioni finanziarie

La norma riporta la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 15, comma 2, della legge delega in tema di invarianza della spesa.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA**(Direttiva PCM 10 settembre 2008)**

Decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (direttiva Omnibus).

Referente: Rossi Antonella tel. 06 4761 0310

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'art. 15 della legge 15 dicembre 2011 n. 217, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012 (legge comunitaria 2010), ha delegato il Governo ad apportare le modifiche alla normativa vigente necessarie all'attuazione della direttiva 2010/78/UE.

I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono contenuti nell'art. 15, comma 1, e prevedono di:

- a) tenere conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea e dell'istituzione e dei poteri delle Autorità di vigilanza europee, del Comitato congiunto delle tre Autorità, nonché del Comitato europeo per il rischio sistemico;
- b) prevedere che le autorità nazionali competenti possano, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con le autorità competenti degli altri Stati membri e con il Comitato europeo per il rischio sistemico e adempiano agli obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti dalle stesse disposizioni dell'Unione europea;
- c) prevedere che le autorità nazionali competenti tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza;
- d) tenere conto dei regolamenti UE che stabiliscono le circostanze in cui le Autorità di vigilanza europee possono presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata e motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorità nazionali competenti;
- e) tenere conto delle disposizioni dell'Unione europea che prevedono la possibilità di delega di compiti tra le autorità nazionali competenti e tra le stesse e le Autorità di vigilanza europee;
- f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
- g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinché le autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le Autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.



Dall'attuazione delle previsioni di cui sopra non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti contenuti nella delega con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (art. 15, comma 2).

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

1. decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
2. decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
3. decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;
4. decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;
5. decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;
6. decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;
7. decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di decreto legislativo va a modificare ed integrare le disposizioni di legge indicate al punto 2 e in particolare:

1. l'art. 1 modifica gli artt. 1, 4, 6, 7, 53, 67, 69, 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
2. l'art. 2 modifica gli artt. 1, 2, 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
3. l'art. 3 modifica gli artt. 1, 3 e 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 e inserisce l'art. 11-bis;
4. l'art. 4 modifica gli artt. 1, 5, 6, 10 e 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
5. l'art. 5 modifica gli artt. 1, 5, 8 e 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
6. l'art. 6 modifica gli artt. 1, 15-bis, 15-ter, 15-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e aggiunge l'art. 18-bis;
7. l'art. 7 modifica gli artt. 1, 7, 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.



5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità aventi analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

La direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, ha modificato le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva, gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2011, mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al contenuto della stessa.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Il 30.1.2012 la Commissione europea ha inviato alle Autorità italiane la lettera di costituzione in mora ex articolo 258 TFUE per il mancato recepimento della direttiva 2010/78/UE.



12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee aventi analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo aventi analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento in esame introduce nuove definizioni nell'ordinamento e, in particolare, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 inseriscono nei rispettivi decreti legislativi le definizioni di:

- «SEVIF» Sistema europeo di vigilanza finanziaria;
- Autorità di vigilanza europee;
- «ABE» Autorità bancaria europea;
- «AEAP» Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali;
- «AESFEM» Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
- «Comitato congiunto» delle Autorità di vigilanza europee;
- «CERS» Comitato europeo per il rischio sistemico.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le norme richiamate sono state modificate facendo ricorso alla tecnica della novella legislativa.



4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

È abrogato il comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Le disposizioni contenute nell'atto normativo entrano in vigore secondo l'ordinaria *vacatio legis* e non hanno effetto retroattivo.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

L'unica delega è quella contenuta nell'art. 15 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010).

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non è prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, in quanto l'attuale normativa già impone alle Autorità di vigilanza di applicare i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e i soggetti vigilati devono adempiere agli obblighi loro direttamente applicabili per effetto della disciplina europea.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono state utilizzate statistiche a livello nazionale già disponibili.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(Allegato A del DPCM 11.9.2008, n. 170)

Oggetto: Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (direttiva Omnibus).

Referente: Rossi Antonella tel. 06 4761 0310

SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A. Descrizione del quadro normativo vigente

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012 (legge comunitaria 2010), il Governo, al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/78/UE, è delegato ad apportare le modifiche e le integrazioni necessarie ai seguenti provvedimenti normativi:

1. decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
2. decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
3. decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;
4. decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;
5. decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;
6. decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;
7. decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono di:

- a) tenere conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea e dell'istituzione e dei poteri delle Autorità di vigilanza europee, del Comitato congiunto delle tre Autorità, nonché del Comitato europeo per il rischio sistemico;



- b) prevedere che le autorità nazionali competenti possano, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con le autorità competenti degli altri Stati membri e con il Comitato europeo per il rischio sistemico e adempiano agli obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti dalle stesse disposizioni dell'Unione europea;
- c) prevedere che le autorità nazionali competenti tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza;
- d) tenere conto dei regolamenti UE che stabiliscono le circostanze in cui le Autorità di vigilanza europee possono presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata e motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorità nazionali competenti;
- e) tenere conto delle disposizioni dell'Unione europea che prevedono la possibilità di delega di compiti tra le autorità nazionali competenti e tra le stesse e le Autorità di vigilanza europee;
- f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
- g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinché le autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le Autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.

Dall'attuazione delle previsioni di cui sopra non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti contenuti nella delega con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (art. 15, comma 2).

B. Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Per dare attuazione alla direttiva 2010/78/UE è opportuno introdurre nelle normative nazionali di settore una serie di modifiche aventi ad oggetto il coordinamento delle attività delle autorità nazionali di vigilanza sul settore finanziario con quelle delle autorità omologhe degli altri Stati membri dell'UE e delle Autorità europee di vigilanza, nonché la valutazione degli effetti dell'azione di vigilanza con riguardo all'intera area UE.

C. Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

In primo luogo devono essere introdotte nelle normative nazionali di settore le nuove definizioni delle Autorità di vigilanza europee, del Comitato congiunto, del Comitato europeo per il rischio sistemico e del Sistema europeo di vigilanza finanziaria.



Occorre tenere conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto europeo di vigilanza finanziaria. In questa prospettiva le autorità di vigilanza italiane (Banca d'Italia, Consob, Isvap e Covip), in quanto parti del SEVIF, partecipano alle attività degli organismi che lo compongono, e tengono conto in tale contesto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza.

Occorre recepire gli obblighi informativi nei confronti delle Istituzioni che compongono il Sistema europeo di vigilanza finanziaria ed estendere l'ambito della collaborazione ora prevista con riferimento alle sole autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

Occorre prevedere un meccanismo di ripartizione di compiti e di delega di funzioni tra autorità, al fine di prevenire la duplicazione di compiti di vigilanza e per promuovere la cooperazione. In tale contesto occorre dare esplicito riconoscimento al meccanismo della c.d. *binding mediation* da parte delle Autorità europee di vigilanza (ABE, AEAP, AESFEM).

Le autorità di vigilanza nazionali, in situazioni di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, devono tenere in considerazione le ripercussioni della loro azione sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri.

D. Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentiranno successivamente di verificare il grado di raggiungimento

Con l'intervento normativo si intendono realizzare gli obiettivi fissati dalla direttiva:

1. migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, efficace e coerente della regolamentazione e della vigilanza prudenziale;
2. tutelare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari;
3. mantenere la stabilità e la sostenibilità del sistema finanziario;
4. rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza.

Il grado di raggiungimento di tali obiettivi sarà verificato in sede comunitaria perché riguarda il funzionamento del SEVIF e del mercato interno UE.

Qualora un'autorità competente, violando il diritto dell'Unione, non applichi le direttive, i regolamenti, le decisioni e ogni altro atto giuridicamente vincolante di un'Autorità europea di vigilanza, questa può agire nei confronti dell'autorità competente per rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l'integrità del sistema finanziario.



E. Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento normativo

Le innovazioni introdotte nell'ordinamento ai sensi della direttiva coinvolgono le Autorità di vigilanza italiane: Banca d'Italia, Consob, Isvap, Covip, nonché ogni altra istituzione facente parte del SEVIF.

SEZIONE 2. LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Considerato il contenuto e i destinatari dell'intervento regolatorio non è stata svolta la procedura di consultazione pubblica, come normalmente viene fatto da questo Dipartimento.

E' stato creato un tavolo tecnico con Banca d'Italia, Consob, Isvap e Covip per discutere i contenuti del provvedimento.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'articolo 13 della direttiva 2010/78/UE prevede il recepimento entro il 31 dicembre 2011.

Tuttavia, la Legge comunitaria 2010 è entrata in vigore il 17 gennaio 2012, quindi dopo il termine previsto dalla direttiva.

La delega legislativa contenuta nell'art. 15 dev'essere esercitata entro quattro mesi (17 maggio 2012) dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.

Non è stata presa in considerazione l'opzione di non intervento in quanto la mancata attuazione della direttiva comporta l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Il recepimento della direttiva è obbligatorio, anche ai sensi della delega contenuta nell'art. 15 della Legge 15 dicembre 2011, n. 217.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Le modifiche apportate alla normativa vigente rispondono al contenuto della direttiva e ai principi e criteri di delega. Non sono emerse opzioni alternative rispetto a tali parametri.

Lo schema di decreto rispetta la disposizione contenuta nell'art. 14, comma 24-bis, della legge 28 novembre 2005, n. 246, introdotto dall'art. 15, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), secondo cui "gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse".

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta trova la sua giustificazione nell'obbligo di dare attuazione alla direttiva comunitaria secondo i principi e i criteri di delega. Gli elementi richiamati nei punti



seguenti sono stati, ove pertinenti all'intervento regolatorio, valutati nel processo di adozione della direttiva a livello comunitario e in quello di adozione della legge comunitaria a livello nazionale.

La linea metodologica seguita nella redazione del testo si basa sui seguenti principi:

- **introduzione nella normativa vigente delle modifiche strettamente necessarie al recepimento della direttiva, al fine di ridurre al minimo l'impatto delle stesse;**
- **aderenza stretta alla legge delega, quindi senza introduzione di sanzioni o altre disposizioni non previste dalla direttiva e dalla delega;**
- **utilizzo nei diversi testi normativi di una terminologia uniforme alla versione italiana della normativa UE, quindi acronimi in italiano, definizioni in italiano.**
- **laddove possibile, e nel rispetto delle diversità presenti in ciascun testo normativo, utilizzo della formulazione più semplice e uniforme.**

A. Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

È stato effettuato al momento dell'istruttoria in sede comunitaria. Le Autorità di vigilanza che hanno partecipato al negoziato hanno contribuito a fornire gli elementi necessari all'elaborazione da parte della Commissione europea di un metodo di analisi da applicare alla misurazione degli effetti a livello sistemico. Pertanto in sede nazionale non è stato necessario effettuare ulteriori valutazioni.

B. Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento regolatorio proposto non comporta svantaggi, perché rafforza l'integrazione delle autorità di vigilanza italiane nel sistema europeo di vigilanza finanziaria e andrà a beneficio della dell'efficienza e del regolare funzionamento dei mercati finanziari, proteggendo in tal modo i depositanti, gli investitori, i beneficiari e quindi le imprese e i consumatori.

C. Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

L'intervento regolatorio prevede, nel rispetto della direttiva e della legge delega, che le autorità nazionali cooperino, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con le autorità nazionali degli altri Stati membri e con il Comitato europeo per il rischio sistemico, al fine di agevolare le rispettive funzioni, e adempiano agli obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti dalle disposizioni dell'UE. Questo scambio di informazioni ha come scopo quello di rafforzare la stabilità finanziaria in ambito europeo.

Inoltre, i soggetti vigilati dalle autorità nazionali possono rispondere direttamente a richieste di informazioni formulate dalle Autorità di vigilanza europee, nei modi previsti dai regolamenti comunitari.

D. Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non essendo emerse opzioni alternative non si è proceduto a nessuna comparazione.

E. Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.



L'intervento regolatorio non introduce nuove funzioni a carico delle autorità di vigilanza nazionali ma riguarda attività rientranti nelle funzioni già attribuite dall'ordinamento giuridico nazionale alla competenza delle autorità interessate, il cui espletamento è previsto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, non si prevedono incrementi di oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto anche che le autorità in questione traggono prioritariamente risorse da sistemi di finanziamento autonomo ovvero a carattere contributivo a carico dei soggetti vigilati.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Posti gli obiettivi elencati nelle precedenti sezioni, l'intervento regolatorio in oggetto ha anche un'influenza indiretta sulla concorrenza del mercato e sulla competitività infatti, l'efficienza dei mercati finanziari e un adeguato livello di vigilanza favoriscono la competitività del sistema.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A. Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Le autorità di vigilanza italiane: Banca d'Italia, Consob, Isvap, Covip.

B. Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il decreto legislativo verrà pubblicato nel sito del Dipartimento del Tesoro e sui siti istituzionali delle autorità di vigilanza italiane.

C. Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità di vigilanza, che provvederanno ad effettuare i controlli con le strutture già esistenti e con le procedure interne già esistenti.

D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, a cadenza biennale, elaborerà la prescritta verifica di impatto regolatorio, nella quale verrà preso in esame il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva anche sulla base della relazione che la Commissione europea presenterà, entro il 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva, al Parlamento europeo e al Consiglio sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati dalle AEU.

Al termine della verifica si potrà valutare l'opportunità di proporre interventi correttivi attivando le procedure a livello europeo.



In ogni caso, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 (di seguito "direttiva"), modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

La direttiva interviene in alcuni settori della disciplina comunitaria rientranti nell'ambito di attività delle tre Autorità europee di vigilanza (AEV) che compongono, assieme al Comitato congiunto e al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (SEVIF).

I regolamenti istitutivi del SEVIF, oltre a creare le tre AEV, dispongono che, nei settori specificamente stabiliti nella pertinente normativa, le AEV possono elaborare progetti di norme tecniche da presentare alla Commissione per l'adozione mediante atti delegati o di esecuzione (decisioni o regolamenti).

La direttiva individua una prima serie di tali settori, senza ostare all'inclusione di altri settori in futuro. La scelta dei settori da sottoporre a norme tecniche ha come scopo quello di creare un corpus unico di norme armonizzate, senza complicare indebitamente la regolamentazione e l'applicazione, e fatte salve le competenze attribuite agli Stati membri dal diritto dell'Unione.

Per assicurare una transizione regolare alle nuove AEV dei compiti attualmente svolti dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, dal comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, nella normativa in materia occorre sostituire i riferimenti a tali comitati con le rispettive Autorità europee di vigilanza:

1. Autorità bancaria europea (ABE);
2. Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali (AEAP);
3. Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM).

Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva, gli Stati membri, **entro il 31 dicembre 2011**, mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al contenuto della stessa.

La delega legislativa è contenuta nella legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), pubblicata nella G.U. n. 1 del 2 gennaio 2012.

I principi e i criteri direttivi della delega, che dev'essere esercitata **entro quattro mesi (17 maggio 2012) dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria (17 gennaio 2012)**, sono contenuti nell'art. 15, comma 1, e prevedono di:

- a) tenere conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea e dell'istituzione e dei poteri delle Autorità di vigilanza europee, del Comitato congiunto delle tre Autorità,



nonché del Comitato europeo per il rischio sistemico;

- b) prevedere che le autorità nazionali competenti possano, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con le autorità competenti degli altri Stati membri e con il Comitato europeo per il rischio sistemico e adempiano agli obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti dalle stesse disposizioni dell'Unione europea;
- c) prevedere che le autorità nazionali competenti tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza;
- d) tenere conto dei regolamenti UE che stabiliscono le circostanze in cui le Autorità di vigilanza europee possono presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata e motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorità nazionali competenti;
- e) tenere conto delle disposizioni dell'Unione europea che prevedono la possibilità di delega di compiti tra le autorità nazionali competenti e tra le stesse e le Autorità di vigilanza europee;
- f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
- g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinché le autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le Autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.

Dall'attuazione delle previsioni di cui sopra non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti contenuti nella delega con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (art. 15, comma 2).

Per dare attuazione alla direttiva 2010/78/UE è opportuno introdurre nelle normative nazionali di settore una serie di modifiche aventi ad oggetto il coordinamento delle attività delle autorità nazionali di vigilanza sul settore finanziario con quelle delle autorità omologhe degli altri Stati membri dell'UE e delle Autorità europee di vigilanza, nonché la valutazione degli effetti dell'azione di vigilanza con riguardo all'intera area UE.

L'intervento regolatorio non introduce nuove funzioni a carico delle autorità di vigilanza nazionali ma riguarda attività rientranti nelle funzioni già attribuite dall'ordinamento giuridico nazionale alla competenza delle autorità interessate, il cui espletamento è previsto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, non si prevedono incrementi di oneri a carico della finanza pubblica, tenuto anche conto che le autorità in questione provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, anche attraverso contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.



Lo schema di decreto rispetta la disposizione contenuta nell'art. 14, comma 24-bis, della legge 28 novembre 2005, n. 246, introdotto dall'art. 15, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), secondo cui "gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse".

Lo schema di decreto legislativo è composto di 8 articoli. Nell'elaborazione del testo il Ministero si è confrontato con le Autorità nazionali (Banca d'Italia, Consob, Isvap e Covip) interessate dal provvedimento e, in particolare, si è avvalso della collaborazione della Banca d'Italia per gli articoli 1, 2, 3, 4 e 7, della Consob per l'articolo 2, dell'ISVAP per gli articoli 4 e 5 e della COVIP per l'articolo 6.

Si esaminano nel dettaglio le singole disposizioni

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)

Il comma 1 inserisce nel comma 1 dell'articolo 1 del T.U.B. la lettera *h-bis*) per incorporarvi la definizione di Sistema europeo di vigilanza finanziaria ("SEVIF") con l'elencazione della sua composizione. La definizione ricalca quella fornita dall'art. 2 dei Regolamenti istitutivi delle tre Autorità di vigilanza europea.

Il comma 2 attua il principio di semplificazione amministrativa e delega di funzioni.

Il comma 3 modifica pressoché interamente l'art. 6 del T.U.B. per dare conto del nuovo contesto in cui si troveranno a operare le autorità creditizie, in particolare la Banca d'Italia; in questo articolo si concentrano gli interventi più significativi resi necessari dal nuovo assetto della vigilanza europea.

Il comma 2 dell'art. 6 del T.U.B. recepisce gli obblighi informativi nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF. Nel medesimo contesto si è inserito un riferimento agli obblighi informativi nei confronti di altre autorità e istituzioni indicate dalla disciplina europea.

Il comma 3 dell'articolo 6 enuncia la partecipazione della Banca d'Italia alle attività del SEVIF e stabilisce espressamente che la Banca d'Italia tenga conto, in tale contesto, della convergenza e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

Il comma 4 introduce nel TUB il meccanismo della ripartizione di compiti e la delega di funzioni tra autorità, giuridicamente sancito nel regolamento istitutivo dell'ABE e considerato un utile strumento per prevenire la duplicazione di compiti di vigilanza e per promuovere la cooperazione. Si è provveduto, inoltre, a dare esplicito riconoscimento al meccanismo della c.d. *binding mediation*.

Il comma 4 modifica l'art. 7 del T.U.B. In particolare, al comma 6 viene estesa a tutte le autorità e soggetti che fanno parte del SEVIF l'ambito della collaborazione ora prevista con riferimento alle sole autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

Il comma 5 apporta modifiche al comma 2-bis dell'art. 53 T.U.B. La procedura per l'adozione di una decisione in materia di autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi da parte di banche sottoposte alla vigilanza consolidata dell'autorità di un altro Stato membro è stata integrata con la possibilità per le



	<p>autorità di vigilanza nazionali di avvalersi della <i>binding mediation</i> dell'ABE.</p> <p>Il <u>comma 6</u> riguarda le modifiche apportate all'art. 2-bis dell'art. 67 T.U.B. in tema di <i>binding mediation</i> dell'ABE.</p> <p>Il <u>comma 7</u> modifica l'art. 69 comma 1-ter del TUB per estendere esplicitamente il novero dei destinatari ai quali la Banca d'Italia deve dare tempestiva comunicazione delle situazioni di emergenza potenzialmente lesive della liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato membro, che dovesse ravvisare nell'esercizio della vigilanza consolidata: accanto al MEF vengono infatti menzionate l'ABE e il CERS.</p> <p>Il <u>comma 8</u> modifica l'art. 79 del TUB eliminando la frase finale dell'articolo che imponeva la comunicazione all'autorità <i>home</i> delle misure cautelative adottate nei confronti di banche comunitarie operanti in Italia, in quanto gli obblighi di informativa nei confronti delle nuove Istituzioni europee, al pari di quelli previsti nei confronti delle altre autorità di vigilanza nazionali, sono coperti dall'introduzione della clausola generale ex art. 6 comma 2.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.</p>
Art. 2	<p>Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F)</p> <p>Il <u>comma 1</u> inserisce nel comma 1 dell'articolo 1 del T.U.F. la lettera <i>d-bis</i> per incorporarvi la definizione di Sistema europeo di vigilanza finanziaria ("SEVIF") con l'elencazione della sua composizione. La definizione ricalca quella fornita dall'art. 2 dei Regolamenti istitutivi delle tre Autorità di vigilanza europee.</p> <p>Il <u>comma 2</u> modifica pressoché interamente l'art. 2 del T.U.F. per dare conto del nuovo contesto in cui si troveranno a operare il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob; in questo articolo si concentrano gli interventi più significativi resi necessari dal nuovo assetto della vigilanza europea.</p> <p>L'art. 2, comma 2 enuncia la partecipazione della Banca d'Italia e della Consob al SEVIF e alle attività che esso svolge. Il medesimo comma stabilisce espressamente che la Banca d'Italia e la Consob tengano conto, in tale contesto, della convergenza e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.</p> <p>L'art. 2, comma 3, prevede l'obbligo per la Banca d'Italia e la Consob di tenere conto, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri interessati.</p> <p>Il <u>comma 3</u> apporta modifiche all'art. 4 del TUF. In particolare, il comma 2 è modificato per estendere a tutte le autorità e comitati che fanno parte del SEVIF l'ambito della collaborazione ora prevista con riferimento allo sole autorità competenti dell'Unione europea e ai singoli Stati membri. Il comma 2 recepisce</p>



	<p>inoltre gli obblighi informativi nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalla disciplina europea.</p> <p>Il comma 2-bis dell'art. 4 introduce nel T.U.F. il meccanismo della ripartizione di compiti tra autorità, giuridicamente sancito nel regolamento istitutivo dell'AESFEM e considerato un utile strumento per prevenire la duplicazione di compiti di vigilanza e per promuovere la cooperazione. Sempre il comma 2-bis provvede a dare esplicito riconoscimento al meccanismo della c.d. <i>binding mediation</i>.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.</p>
Art. 3	<p>Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli – c.d. <i>settlement finality</i>)</p> <p>Il <u>comma 1</u> inserisce nell'art. 1 comma 1 del D.lgs. 210/2001 le lettere <i>c-bis</i>) e <i>c-ter</i>) per incorporarvi le nuove definizioni dell'Autorità di europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) ed è stata modificata la lettera r), numero 3), per recepire gli obblighi di notifica dei sistemi designati nei confronti dell'AESFEM.</p> <p>Il <u>comma 2</u> sostituisce il comma 6 dell'art. 3 del D.lgs. 210/2001 per recepire gli obblighi informativi nei confronti dell'AESFEM e del CERS relativi all'apertura di una procedura di insolvenza in Italia.</p> <p>Il <u>comma 3</u> modifica l'art. 10, comma 3 del D.lgs. 210/2001, per recepire gli obblighi di notifica dei sistemi designati nei confronti dell'AESFEM.</p> <p>Il <u>comma 4</u> inserisce il nuovo articolo 11-bis nel D.lgs. 210/2001, per recepire gli obblighi collaborativi e informativi nei confronti dell'AESFEM previsti dal Regolamento (UE) n. 1095/2010.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.</p>
Art. 4	<p>Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 (disciplina dei conglomerati finanziari)</p> <p>Il <u>comma 1</u> inserisce nell'articolo 1 del D.lgs. 142/2005 la lettera <i>ff-bis</i>) per incorporarvi la definizione di Sistema europeo di vigilanza finanziaria ("SEVIF") con l'elencazione della sua composizione. La definizione ricalca quella fornita dall'art. 2</p>



	<p>dei Regolamenti istitutivi delle tre Autorità di vigilanza europee.</p> <p>Il <u>comma 2</u> modifica il comma 4 dell'art. 5 del D.lgs. 142/2005. L'obbligo di informare la Commissione europea dell'individuazione di un conglomerato finanziario e della designazione del coordinatore è sostituito con il riferimento al comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee, nei cui confronti, per effetto della direttiva Omnibus, tale obbligo va oggi assolto.</p> <p>Il <u>comma 3</u> modifica l'articolo 6 del D.lgs. 142/2005. Nel comma 1 viene introdotto l'obbligo, stabilito dalla direttiva Omnibus a carico delle autorità competenti per la vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, di cooperare con il comitato congiunto e di fornirgli tutte le informazioni di cui possa aver bisogno per l'espletamento dei suoi compiti.</p> <p>Il comma 8 del medesimo art. 6 è modificato per recepire la facoltà per le autorità competenti di scambiare informazioni con il CERS.</p> <p>Il comma 9 è invece modificato per inserire la possibilità per i destinatari della vigilanza supplementare di scambiarsi informazioni reciprocamente, oltre che con le tre Autorità europee e con il comitato congiunto.</p> <p>Il <u>comma 4</u> inserisce al comma 2 dell'articolo 10 del D.lgs. 142/2005 la lettera <i>c-bis</i>) per integrare le procedure di gestione del rischio che le imprese regolamentate facenti parte di un conglomerato devono porre in essere. Come previsto dalla direttiva Omnibus, la lettera d) richiede che tali imprese abbiano concluso accordi per contribuire e sviluppare, ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi. Si è inserito anche un riferimento all'obbligo di aggiornare regolarmente tali accordi.</p> <p>Il <u>comma 5</u> sostituisce il comma 3 dell'art. 15 del D.lgs. 142/2005, introducendo l'obbligo di tenere conto degli orientamenti emanati dal comitato congiunto nella valutazione di equivalenza della vigilanza a cui sono sottoposte le imprese regolamentate extra-UE. Nel medesimo comma è inoltre inserita la facoltà di ricorrere al meccanismo della c.d. <i>binding mediation</i>.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.</p>
Art. 5	<p>Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)</p> <p>Il <u>comma 1</u> introduce nell'articolo 1 del Codice delle assicurazioni private la lettera <i>g-bis</i>), che reca la definizione del nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e delle parti che lo compongono: le Autorità di vigilanza europee (ABE, AEAP e AESFEM), il Comitato congiunto, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).</p>



	<p>Il <u>comma 2</u> modifica l'articolo 5 del Codice delle assicurazioni private che disciplina le funzioni di vigilanza dell'ISVAP, al fine di realizzare l'integrazione del sistema di vigilanza assicurativo italiano nel nuovo assetto europeo di vigilanza finanziaria. In questa prospettiva è stato previsto che l'ISVAP partecipi alle attività del SEVIF e tenga conto, in tale contesto, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza.</p> <p>Inoltre, è stato recepito quanto condiviso dagli Stati membri in sede di approvazione delle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea del 14 maggio 2008, prevedendo che l'ISVAP, in situazioni di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tenga in considerazione le ripercussioni della sua azione sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri.</p> <p>Il <u>comma 3</u> apporta modifiche all'articolo 8 del Codice delle assicurazioni private in tema di conformità dell'attività di vigilanza alle disposizioni dell'Unione Europea.</p> <p>Il <u>comma 4</u> introduce alcune modifiche all'articolo 10 del Codice delle assicurazioni private, recante norme in tema di segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità, al fine di accrescere il coordinamento della vigilanza in ambito europeo. In particolare, sono previsti scambi di informazioni e obblighi di comunicazione con le nuove Autorità di vigilanza e Comitati europei ed è altresì riaffermata la possibilità per l'ISVAP, anche attraverso accordi, di delegare compiti all'AEAP e alle autorità del settore assicurativo degli altri Stati membri, nonché di ricorrere all'AEAP per avvalersi della <i>binding mediation</i>.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.</p>
Art. 6	<p>Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari)</p> <p>Il <u>comma 1</u> introduce nell'articolo 1, comma 3 del decreto n. 252/2005, la nuova lettera <i>c-bis</i>, recante la definizione del SEVIF, il nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria, e delle autorità e comitati che lo compongono.</p> <p>Il <u>comma 2</u> modifica l'art. 15-<i>bis</i> del decreto n. 252/2005, che disciplina l'operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane, introducendo il compito, per la COVIP, di informare tempestivamente l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali circa il rilascio ai fondi pensione italiani dell'autorizzazione all'operatività transfrontaliera. La modifica tiene conto della nuova formulazione dell'art. 9, comma 5 della Direttiva 2003/41/CE, come modificata dalla Direttiva 2010/78/UE.</p> <p>Il <u>comma 3</u> apporta modifiche all'art. 15-<i>ter</i> del decreto n. 252/2005, disciplinante l'operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie, introducendo il nuovo comma 6-<i>bis</i>. La norma prevede il compito della COVIP di</p>



comunicare all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, le norme in materia di trasparenza e di limiti all'investimento che si applicano ai fondi pensione comunitari operanti in Italia. La modifica tiene conto della nuova formulazione dell'art. 20, comma 11 della Direttiva 2003/41/CE, come modificata dalla Direttiva 2010/78/UE.

Il comma 4 modifica, riformulandolo integralmente, l'art. 15-*quater* del decreto n. 252/2005, in modo da accorpate in un unico articolo le previsioni in tema di segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità, già previste in altre parti del decreto legislativo, e di meglio specificare le forme di collaborazione con le Autorità di vigilanza comunitarie.

In particolare, il nuovo comma 1-*septies* disciplina il potere della COVIP di sottoscrivere accordi di collaborazione con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con le altre Autorità degli Stati membri, prevedendo anche la delega di compiti e la possibilità di ricorso alla mediazione vincolante, come previsto dal regolamento (UE) n. 1094/2010, istitutivo della predetta Autorità europea.

Il comma 5 introduce l'art. 18-*bis* rubricato "Rapporti con il diritto dell'Unione Europea e integrazione nel SEVIF".

Il nuovo articolo, al comma 1, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e la COVIP esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con la disciplina europea; esplicita altresì che COVIP si conforma agli atti direttamente applicabili dell'Unione europea e provvede in merito alle raccomandazioni concernenti le materie di propria competenza.

Al comma 2, in adesione ai principi della delega, si prevede l'integrazione della COVIP nel nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria.

Il comma 6, alla lettera a) apporta modifiche all'art. 19 del decreto n. 252/2005, riguardante i compiti della COVIP, introducendo il nuovo comma 1-*bis* diretto a dare specifica attuazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lett. a) e dall'art. 14, comma 4 ultimo periodo della Direttiva 2003/41/CE, come modificati dalla Direttiva 2010/78/UE.

Con la lettera b) è riformulato il comma 5, tenendo conto che le previsioni in precedenza ivi contenute sono state spostate, per ragioni di uniformità, nell'art. 15-*quater* del decreto legislativo n. 252/2005.

La lettera c) sostituisce il comma 6 che recepisce quanto condiviso dagli Stati membri in sede di approvazione delle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea del 14 maggio 2008, prevedendo che la COVIP tenga in considerazione le ripercussioni della sua azione di vigilanza sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del



	saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Art. 7	<p>Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (disciplina antiriciclaggio)</p> <p>Il <u>comma 1</u> inserisce nel comma 1 dell'articolo 1 del D.lgs. n. 231/2007 la lettera <i>g-bis</i>) per incorporarvi la definizione di Autorità di vigilanza europee.</p> <p>Il <u>comma 2</u> inserisce il nuovo comma <i>2-bis</i> nell'art. 7 del D.lgs. n. 231/2007 per prevedere l'obbligo per le autorità di settore di cooperare con le Autorità europee di vigilanza e di fornire loro tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.</p>
Art. 8	<p>Disposizioni finanziarie</p> <p>La norma riporta la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 15, comma 2, della legge delega in tema di invarianza della spesa.</p>

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato,

7 MAG. 2012



TAVOLA DI CONCORDANZA	
DIRETTIVA 2010/78/UE ¹	DISPOSIZIONI NAZIONALI
	Articoli dello schema di D.lgs
Art. 1, parr. 1, 2 e 3	Art. 3
Art. 2, parr. 1, lett. a), 2, 5, 7, 9 e 11, lett. b)	Art. 4
Art. 3, parr. 4 e 6, lett. a) e b)	Art. 2
Art. 4, parr. 1, lett. a) e b), 3, 5 e 6	Art. 6
Art. 5, parr. 5, lett. a) e b), 6, 8, 9, 10, 11, lett. a) e b), e 12	Art. 2
Art. 6, parr. 1, 3, 5, lett. a), 10, 13, 14, 16, 17, lett. a) e b), 18, 19, 21, lett. a) e b), 23, lett. b), 24, 25 e 27	Art. 2
Art. 7, parr. 12, lett. a), 13, 14, 15, e 16	Art. 2
Art. 8	Art. 7
Art. 9, parr. 1, lett. a), 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, lett. a), 14, 15, lett. a), 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 31, 32, lett. a), b) e d), 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39	Art. 1
Art. 10, parr. 2, 3, lett. a), e 4	Art. 1
Art. 11, parr. 2, 4, 11, 14, 19, 31, 32, lett. b), 33, 34 e 36	Art. 2
—————	Art. 5





Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio legislativo economia

ANP/160/2010M/6502

- 7 MAG. 2012

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

ROMA

E, p.c. All'Ufficio legislativo finanze

Al Dipartimento del tesoro

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

SEDE

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'autorità bancaria europea, dell'autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e delle autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Si trasmette, debitamente munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO

13396



169
20

160
POMH

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

Roma, 7 MAG. 2012

Prot. N. 38169
Prot. Entrata N. 38097
Allegati: 1
Risposta a nota del :

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia
- 7 MAG. 2012
Prot. n. 0501

All' Ufficio del Coordinamento
legislativo
Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e, p. c. All' Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'autorità bancaria europea, dell'autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare per l'ulteriore prosieguo del provvedimento, si restituisce bollinato il testo unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

lc

Il Ragioniere Generale dello Stato

Bert's

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/78/UE CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE E 2009/65/CE PER QUANTO RIGUARDA I POTERI DELL'AUTORITA' BANCARIA EUROPEA, DELL'AUTORITA' EUROPEA DELLE ASSICURAZIONI E DELLE PENSIONI AZIENDALI E PROFESSIONALI E DELL'AUTORITA' EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 15 contenente principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/78/UE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali;

Emana



il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

« h-bis) 'SEVIF': il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

- 1) 'ABE': Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
- 2) 'AEAP': Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
- 3) 'AESFEM': Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
- 4) 'Comitato congiunto': il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
- 5) 'CERS': Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
- 6) 'Autorità di vigilanza degli Stati membri': le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;».

2. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni» sono soppresse.

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

" ART. 6

(Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF)

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.

3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia può concludere accordi con l'ABE e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonché ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».



4. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 5 le parole: «la COVIP, l'ISVAP e l'UIC» sono sostituite dalle seguenti: «la COVIP e l'ISVAP»;
 - al comma 6 le parole: «le autorità competenti degli Stati comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «le autorità e i comitati che compongono il SEVIF»;
 - il comma 10 è sostituito dal seguente:
« 10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime. ».
5. All'articolo 53, comma 2-bis, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
6. All'articolo 67, comma 2-bis, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
7. All'articolo 69, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «informa tempestivamente» sono inserite le seguenti: «l'ABE, il CERS, ».
8. All'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «dandone comunicazione all'autorità competente» sono soppresse.

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
- « d-bis) 'SEVIF': il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
- 'ABE': Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
 - 'AEAP': Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
 - 'AESFEM': Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
 - 'Comitato congiunto': il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
 - 'CERS': Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
 - 'Autorità di vigilanza degli Stati membri': le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; ».
2. L'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:



" ART. 2

(Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.
 2. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, sono parti del SEVIF e partecipano alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza.
 3. La Banca d'Italia e la Consob, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AESFEM, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.».
3. All'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1 le parole: « , l'Isvap e l'Ufficio italiano cambi» sono sostituite dalle seguenti: «e l'Isvap»;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.»;
 - c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».

ART. 3

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
 - « c-bis) 'AESFEM': Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
 - c-ter) 'CERS': Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; »;
 - b) alla lettera r), numero 3), le parole: «alla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «all'AESFEM».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, il comma 6 è sostituito dal seguente:



« 6. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in Italia alla Consob e ai sistemi italiani, nonché al CERS, alle autorità designate dagli altri Stati membri dell'Unione europea, all'AESFEM e alla Banca centrale europea. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea alla Consob e ai sistemi italiani, notificata ai sensi del comma 5.».

3. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le parole: «alla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «all'AESFEM».
4. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, è inserito il seguente:

" ART. 11-bis

(Collaborazione con l'AESFEM)

1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l'AESFEM per le finalità previste dal presente decreto.».

ART. 4

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera *ff*) è aggiunta la seguente:

« *ff-bis*) 'SEVIF': il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

- 1) 'ABE': Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
- 2) 'AEAP': Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
- 3) 'AESFEM': Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
- 4) 'Comitato congiunto': il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
- 5) 'CERS': Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;
- 6) 'Autorità di vigilanza degli Stati membri: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. ».

2. All'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «la Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «il comitato congiunto».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti e con il comitato congiunto»;
 - b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli stessi fini cooperano con il comitato congiunto e forniscono senza indugio ad esso tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.»;
 - c) al comma 8 le parole: «e la Banca centrale europea» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca centrale europea e il CERS»;



d) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare possono scambiare informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare reciprocamente e con l'ABE, l'AESFEM, l'AEAP, ove necessario tramite il comitato congiunto.».

4. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) accordi conclusi per contribuire e sviluppare, ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi. Tali accordi sono aggiornati su base regolare.».

5. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'autorità di vigilanza italiana, di cui al comma 2, consulta le altre autorità competenti rilevanti e tiene conto, nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, degli orientamenti forniti dal comitato congiunto. Se l'autorità di vigilanza italiana è in disaccordo con la decisione adottata da un'altra autorità competente rilevante può ricorrere rispettivamente all'ABE, all'AESFEM o all'AEAP per la risoluzione delle controversie in situazioni transfrontaliere prevista dalle disposizioni dell'Unione europea.».

ART. 5

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

« g-bis) 'SEVIF': il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) 'AEAP': Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

2) 'ABE': Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

3) 'AESFEM': Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) 'Comitato congiunto': il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) 'CERS': Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) 'Autorità di vigilanza degli Stati membri': le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;».

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. L'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.



1-ter. L'ISVAP, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, prende in considerazione le eventuali ricadute della sua azione sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. »;

b) il comma 4 è abrogato.

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF»;

b) al comma 1 le parole: «Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico» e le parole: «le disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'Unione europea».

4. All'articolo 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. L'ISVAP, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le altre autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e le autorità di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. L'ISVAP adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l'ISVAP può concludere con l'AEAP e con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; può, inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».

ART. 6

(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) 'SEVIF': il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) 'AEAP': Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

2) 'ABE': Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

3) 'AESFEM': Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) 'Comitato congiunto': il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;



- 5) 'CERS': Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
- 6) 'Autorità di vigilanza degli Stati membri': le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; ».
2. All'articolo 15-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La COVIP informa tempestivamente l'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, circa l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione.».
3. All'articolo 15-*ter* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
- « 6-*bis*. La COVIP comunica all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, le norme di cui ai commi 4, 5 e 6, nonché i relativi aggiornamenti.».
4. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità»;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- « 1. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.»;
- c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
- « 1- *bis*. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
- 1-*ter*. Il segreto d'ufficio non può essere comunque opposto nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze.
- 1-*quater*. La COVIP collabora con l'Isvap, la Banca d'Italia e la Consob, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e tutelare la stabilità del mercato. La COVIP collabora altresì con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
- 1-*quinquies*. Accordi di collaborazione e scambi di informazioni possono intervenire tra la COVIP e le Autorità, anche estere, preposte alla vigilanza sui gestori di cui all'articolo 6 e sulle banche depositarie di cui all'articolo 7, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
- 1-*sexies*. Nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, la COVIP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le istituzioni dell'Unione europea e con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni e adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dalla COVIP da parte dei predetti soggetti non possono essere trasmesse ad altre Autorità italiane o a terzi senza il consenso dell'Autorità che le ha fornite.
- 1-*septies*. Ai fini indicati al comma 1-*sexies*, la COVIP può concludere con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con l'AEAP accordi di collaborazione, che possono



prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La COVIP può ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».

5. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, è inserito il seguente:

" ART. 18-bis

(Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e la COVIP esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea. La COVIP si conforma ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvede in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto legislativo.

2. La COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.».

6. All'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.»;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio.».

ART. 7

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

« g-bis) 'Autorità di vigilanza europee' indica:

1) 'ABE': Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) 'AEAP': Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

3) 'AESFEM': Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; ».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:



« 2-bis. Le autorità di vigilanza di settore cooperano con le Autorità di vigilanza europee e forniscono tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti.».

ART. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

